

COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 2 del 22.01.2016

OGGETTO: Divieto di vendita, di detenzione e di utilizzo sul territorio comunale negli spazi pubblici e aperti al pubblico di bombolette schiumogene a spray durante lo svolgimento di tutte le festività carnevalesche

IL SINDACO

PREMESSO che l'utilizzo improprio delle bombolette schiumogene a spray e prodotti similari normalmente utilizzate durante il periodo di carnevale, potrebbero comportare conseguenze negative sull'incolumità pubblica in particolare con danni alla respirazione e alla funzione visiva delle persone nonché potenziali danni a beni pubblici e privati;

RITENUTO necessario vietare l'uso su tutto il territorio comunale delle schiume spray in bombolette di qualsiasi tipo, nonché altri prodotti atti ad imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici e privati;

RITENUTO di adottare provvedimenti atti a prevenire il verificarsi delle situazioni sopra descritte e reprimere gli eventuali comportamenti contrari;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

VISTA la Legge 24/11/1981, n. 689;

VISTI gli art. 54 del D. Lgs. n. 267/00;

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile e per la protezione e tutela del patrimonio pubblico di tutto il territorio del Comune di Porto Azzurro:

- 1) E' vietato su tutto il territorio comunale, sia negli esercizi in sede fissa che su area pubblica, di vendita di bombolette schiumogene a spray e di altri prodotti similari atti all'imbrattamento di persone e cose;**
- 2) E' parimenti vietato detenere ed utilizzare nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico bombolette schiumogene a spray e altri prodotti similari.**

In caso di accertamento delle violazioni sopra indica, si procederà al sequestro dei prodotti ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/81 e s.m.i. al fine del provvedimento consequenziale di confisca.

Salvo che il fatto non costituisca reato per la violazione di cui al punto 1) è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50.00 a €. 500.00 mentre per la violazione di cui al punto 2) è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 25.00 a €. 500.00

Il presente provvedimento è inviato alla Prefettura di Livorno sezione Elba, alla Stazione dei Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale, nonché al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Si dispone altresì che il presente atto si ampliamente pubblicizzato sia presso le scuole elementari e medie che presso i titolari delle attività commerciali, sia in sede fissa che su area pubblica, interessati al provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art.13, commi 6-bis e 6-bis 1, del D.P.R n.115/2002 e successive modificazioni) rispettivamente entro i termini di 60 e120 giorni dalla data di notificazione.



IL SINDACO
Luca Simoni